

LII.

TORNATA DEL 1º MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Ringraziamenti — Giuramento del senatore Ponza di San Martino —* *Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A) — All'art. 3 bis parlano i senatori Pisa, Adamoli, relatore, Gadda ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 3 bis modificato — Approvazione dell'art. 3 ter modificato su proposta del senatore Saredo e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 3 quater — Approvazione dell'art. 4 modificato, dopo proposta del ministro delle finanze e raccomandazioni del senatore Adamoli, relatore — All'art. 5 parlano i senatori Carle, Adamoli, relatore, Cerruti Carlo, Saredo ed i ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Approvazione degli articoli 5 e 5 bis — All'art. 5 ter parlano i senatori Carle, Buttini, Boccardo e Gadda — Rinvio del seguito della discussione a domani — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e della marina.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Guerrieri-Gonzaga, di quindici giorni, per motivi di famiglia; Porro, di un mese, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia del senatore Nunziante scrive ringraziando il Senato per le onoranze rese al defunto nostro collega.

Giuramento

del senatore Ponza di San Martino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Coriolano Ponza di San Martino, ministro della guerra, i di cui titoli per la nomina a senatore sono stati convalidati nella seduta di ieri, prego i senatori Borromeo ed Asinari di San Marzano a volerlo introdurre nell'aula.

(Il conte Ponza Di S. Martino, ministro della guerra, viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Coriolano Ponza Di S. Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Commissario per la

vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Presentazione di progetti di legge.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge: uno per « Disposizioni sulle spese di spedalità » e l'altro relativo all'Ordinamento del servizio di assistenza degli esposti ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri la discussione fu sospesa all'art. 3 bis, sul quale aveva chiesto la parola il senatore Pisa.

Il senatore Pisa ha quindi facoltà di parlare.

PISA. Avverso io pure ad ogni pastoià burocratica, che tenda ad intralciare l'andamento degli affari o a diminuire la responsabilità giusta dell'ente Governo; avverso io pure alle leggi che per troppa complicazione riescono meno comprensibili, divido perfettamente in massima le idee esposte dall'onorevole senatore Gadda, che cioè sia desiderabile di sfrondare questo progetto di legge da disposizioni minute, che lo rendano meno efficace. Ma nel caso specifico mi duole di non poter consentire nell'ordine di idee da lui svolto a proposito della Commissione che nell'art. 3 è chiamata tassativamente a dare il parere proprio sulle domande di concessione, tanto più che questa Commissione co-

stituisce una guarentigia grande di azione competente e imparziale e nello stesso tempo non diminuisce, anzi corrobora la responsabilità del Governo in questa materia delicatissima.

Mi permetto di fare osservare d'altronde che le funzioni di questa Commissione, come concretate nell'articolo e accettate dall'Ufficio centrale, sono importantissime, inquantochè vi si dice che se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda si dà corso senz'altro alla relativa istruttoria. Il che significa che dipende precisamente dal giudizio di prima istanza di questa Commissione il respingere la domanda di concessione o il dare corso alla domanda stessa, solo in questo caso essendone possibile l'accoglimento definitivo.

Si è perciò che anche nell'interesse dell'economia nazionale e dell'industria in modo speciale, che devono essere scrupolosamente sicure della massima cautela ed imparzialità nelle concessioni (tanto più visto come si ammetta da questa legge, la preferenza al Governo per le concessioni, con una dilazione alla decisione, dapprima proposta in tre anni e ieri in corso di discussione spontaneamente ridotta a due dall'onorevole ministro), si è perciò - ripeto - che spero sia mantenuta nel testo della legge questa Commissione colle mansioni che le sono attribuite in questo articolo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Adamoli.

ADAMOLI, *relatore*. Noi abbiamo tenuto molto conto di quanto ieri disse l'onorevole Gadda, e tanto l'onorevole ministro dei lavori pubblici quanto quello delle finanze ci hanno fatto l'onore di venire in seno della Commissione per concordare una nuova redazione di questo articolo.

Ma quanto più abbiamo studiato tanto più abbiamo trovato la convenienza di conservare l'articolo quale è stato proposto quasi intieramente, con piccolissime modificazioni di forma, con nessun cambiamento di sostanza.

Mi spiace di non aver potuto accettare la massima che era parsa buona anche a noi, di riassumere le disposizioni contenute in questo articolo; ma siccome si tratta di disposizioni tassative, ci è riuscito molto difficile il riassumerle e quanto più noi cercavamo di raggrup-

pare queste disposizioni, tanto più vedevamo che era indispensabile, pur riassumendole, di renderle chiare e precise. E così, malgrado tutti i nostri sforzi, d'accordo cogli onorevoli ministri, l'Ufficio centrale ha deliberato di mantenere l'articolo nella redazione attuale, assecondando così i desideri del senatore Pisa, che credo ne sarà naturalmente soddisfatto.

Io darò cognizione al Senato delle piccole variazioni che abbiamo introdotte, e spero che il Senato stesso non avrà difficoltà ad accettarle.

Fra le proposte fatte ieri per questo articolo ve ne ha una dell'onorevole Gadda, il quale vorrebbe si togliesse alla Commissione il carattere permanente, e noi aderendo al suo desiderio abbiamo soppresso la parola *permanente*.

Inoltre noi proponiamo che invece di dire che *essa giudicherà* si dica: *darà avviso*, perchè effettivamente deve dare un avviso, che poi diventa un giudizio dal momento che il ministro lo ha dovuto accettare e far suo; ma non si poteva chiamarlo un giudizio prima che il ministro lo avesse accettato.

Abbiamo poi sostituito alle parole: *Ministeri interessati* le altre: *amministrazioni interessate*, è una semplice questione di forma.

Così abbiamo soppresso le parole: *senz'altro*, perchè forse giuridicamente e legalmente avrebbero avuto un valore molto indeterminato.

Abbiamo poi naturalmente accettata la proposta della riduzione a due anni fatta dal ministro dei lavori pubblici per il termine di presentazione del progetto definitivo.

Quanto alla idea di sopprimere completamente la Commissione, nella nostra relazione sono spiegate tutte le ragioni che ci hanno distolto dal farlo; è inutile quindi che io le ripeta oggi al Senato.

Questa Commissione, senza il carattere impressole dalla legge, avrebbe avuto un'esistenza troppo precaria, indeterminata tanto che avrebbe potuto anche esser soppressa dal ministro, mentre noi crediamo che sia necessario il suo giudizio per assicurare specialmente gli industriali, ai quali venisse negata la concessione da essi chiesta.

Mi si è fatto poi osservare da alcuni membri della Commissione che, senza l'impronta data dalla legge, questa Commissione avrebbe avuto

carattere quasi incostituzionale: il suo valore sarebbe stato estremamente scemato, mentre noi desideriamo che gli industriali siano bene assicurati che le ragioni per le quali non si dà la concessione sono ragioni serie e positive. Ecco le ragioni della nostra proposta.

La redazione attuale dell'articolo è stata fatta d'accordo fra i ministri e l'Ufficio centrale, quindi speriamo che il Senato vorrà accettarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA. Comprendo benissimo che volendo fare distinzione intorno alle condizioni che quest'articolo 3 *bis* portava, riesciva in pratica difficile poter togliere alcune disposizioni conservandone altre.

A me pareva che queste disposizioni fossero tutte da portarsi nel regolamento e ciò mi sembrava proprio opportuno per le ragioni che ho detto ieri e non credo dover ripetere oggi.

Le osservazioni fatte ora dal Governo vengono in parte ad accogliere quelle considerazioni ed a scemare forse il pericolo, il danno, che vedevo nel conservare nella legge queste disposizioni regolamentari.

Domando però alcuni schiarimenti riguardo alla Commissione permanente alla quale fu tolto il carattere permanente conservandole quello di Commissione consultiva.

Il progetto del Ministero diceva che la Commissione doveva nominarsi al principio di ogni anno, in tal modo ogni anno il Ministero poteva rivedere la composizione di questa Commissione e correggerla qualora vi fosse qualcosa di difettoso, apportandovi elementi nuovi e non impegnarsi a lasciare sempre gli elementi antichi. Uno dei difetti di questa Commissione si è che, perpetuandosi, si perpetuano dei vizi di esecuzione e si rendono i commissari stessi troppo accessibili alle influenze esterne.

Il progetto del Ministero, col dire che ogni anno si debba fare la nomina, mi pare che risponda meglio allo scopo che non faccia il progetto dell'Ufficio centrale.

La Commissione non era permanente, ma seguiva l'andamento di questi servizi, ed il giorno in cui questi servizi non richiedessero più l'opera di questa Commissione speciale, questa sarebbe anche andata a cessare.

Io domando se l'Ufficio centrale ha accettato anche l'idea della nomina annuale, perchè que-

sta a me pareva una disposizione opportuna a conservarsi.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore vi ha detto le ragioni per le quali abbiamo creduto, ministri ed Ufficio centrale, di mantenere l'articolo in discussione, con leggere modificazioni.

Risponderò solamente alle ultime osservazioni fatte dall'onor. Gadda.

Egli ieri, nel suo discorso, ritenne necessaria ed utile la Commissione; dunque non è più discussione circa l'istituzione di essa. Soltanto egli fece osservare che sarebbe stato più opportuno che questa Commissione fosse stabilita per regolamento anziché per legge.

Noi crediamo che sia opportuno stabilirla per legge, perchè, come è noto, i regolamenti sono mutevoli. Essa è destinata a completare, dirò tecnicamente, i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici, quando si tratta della concessione di derivazione di acque pubbliche di prima classe.

Aggiungerò che questa Commissione esiste e funziona da qualche tempo.

È una Commissione composta dai rappresentanti delle diverse amministrazioni, che si riunisce una volta al mese e dà il suo parere preventivo su tutte le concessioni, la cui speciale importanza, o il dubbio che possa verificarsi conflitto tra pubblico e privato interesse, inducono il Governo a farne oggetto di accurato esame.

Questa Commissione fa bene, e tutti se ne lodano e l'onor. Gadda deve per il primo riconoscerlo.

Ma egli dice: perchè avete tolto dal progetto che deve essere nominata annualmente, ed avete tolto anche la parola « permanente? »

Rispondo che questa seconda soppressione fu fatta appunto per tener conto delle osservazioni mosse ieri dallo stesso senatore Gadda, quando dichiarò che con una Commissione permanente s'intendesse istituire quasi un Consiglio superiore delle acque pubbliche.

Quanto al modo come questa Commissione debba essere nominata, e se in ogni principio d'anno, sarà stabilito nel regolamento. Infatti al termine dell'articolo in discussione è detto

che le norme e le funzioni di essa saranno determinate dal regolamento.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Da quanto ha detto l'onorevole ministro io non ritraggo un'idea chiara di quanto vogliano il Governo e l'Ufficio centrale.

Quando io accennava a diverse disposizioni, che per loro natura non andrebbero consacrate nella legge, ma rimesse al regolamento, il ministro e l'Ufficio centrale credevano necessario fissarle nella legge. Ora che io chiedo doversi comprendere nel testo della legge la durata della convenzione, il ministro mi risponde che tale disposizione verrà posta nel regolamento.

Ma allora perchè avete messo nella legge tutte le disposizioni che riguardano la nomina della Commissione consultiva? È evidente la importanza che la detta Commissione abbia ad essere nominata annualmente.

Io non insisto di più, perchè il Senato ha ben compreso. Si tratta di una Commissione consultiva, e non è necessario che la si stabilisca per legge, tanto è vero che il ministro vi dice che esiste di già, e che funziona benissimo, mentre la legge non c'è ancora.

Questo prova che non occorre una legge per creare questa Commissione. Ma una volta che è creata con legge, anche la sua durata mi pare che dovrebbe essere stabilita per legge. Ma non voglio essere più realista del re. Se il ministro non crede di poter riservarsi quella facoltà di mutare annualmente questa Commissione, io non insisterò.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi dispiace che il senatore Gadda abbia rilevato nel mio discorso una confusione che non esiste punto.

Quando io ho detto che la Commissione già esiste, ho detto ciò che è; ma ora noi intendiamo che essa sia confermata per legge; se non lo fosse, potrebbe essere abolita e tolta nelle stesse forme con le quali fu istituita.

Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi suoi colleghi dell'agricoltura e delle finanze, potrebbe abolirla con un altro decreto simile a quello con cui l'ha creata.

Ripeto: è nostro intendimento che questa Commissione esista in forza di legge affinché nessun ministro la possa più abolire. E questa non è confusione, anzi mi pare la cosa più logica ed evidente. Vogliamo darle quella garanzia che non ha ora, vale a dire la stabilità.

Il senatore Gadda diceva ieri che questa Commissione è opportuna e necessaria; perchè dunque non sanzionarla per legge? Ma l'onorevole Gadda soggiunge ora: Come! non mettete nella legge la più importante delle condizioni di questa Commissione, cioè la nomina di essa in ogni principio di anno? Ripeto, non mi pare che tale condizione sia tanto indispensabile da richiedere la solennità di una legge. A suo tempo provvederà il regolamento; l'essenziale è oggi che il nuovo organismo esista, e tragga dalla legge la sua forza.

Il modo della nomina è cosa accessoria, e le attribuzioni della Commissione sono invece cose necessarie. Ecco perchè nel progetto di legge ne determiniamo le facoltà e le attribuzioni, rimandando ogni altra questione secondaria ai provvedimenti del potere esecutivo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Una sola parola al senatore Gadda che domandava il parere dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, una volta accettato il concetto della creazione di questa Commissione, ha lasciato poi al Ministero il modo di comporre questa Commissione che forma quasi un tutto organico col Ministero; ecco perchè l'Ufficio centrale non ha creduto che fosse necessario cambiare ogni anno gli individui che la compongono.

Questa Commissione è composta per la massima parte d'impiegati dei Ministeri stessi. Ora l'onorevole Gadda che conosce la composizione dei Ministeri, sa bene che vi sono certe categorie di impiegati nelle quali è assai difficile la scelta e tanto più il cambiamento anno per anno. Del resto, anche cambiando gli impiegati, la tradizione, per dir così, della Commissione non muta ed è forse cosa migliore che i membri di questa Commissione durino in carica un po' a lungo per avere affidamento di una certa continuità nel modo di trattare gli affari.

Ma in questo l'Ufficio centrale non ha voluto appunto entrare, perchè ha creduto fosse

opportuno lasciare al Governo ampia libertà d'azione sia nella composizione della Commissione, sia nello stabilire la durata in carica dei membri di essa.

In una cosa abbiamo insistito ed è questa: ottenere dal Governo che della Commissione facciano parte almeno due industriali. Questo l'abbiamo introdotto noi e vi abbiamo insistito. Noi conosciamo abbastanza bene gli attuali ministri dei lavori pubblici e delle finanze per poter esser certi che questi industriali saranno scelti con criteri di equità e di giustizia e con ogni riguardo per il ceto che rappresentano.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi permetto di pregare il ministro e l'Ufficio centrale che vogliano mantenere il testo dell'articolo come fu proposto antecedentemente dal Ministero.

Il ministro dei lavori pubblici ci ha citato delle ragioni, che lo indurrebbero oggi a modificare il testo da lui maturamente studiato, e che formava un insieme di disposizioni assai logiche.

Sta bene che si sia accontentato il collega Gadda nel suo desiderio che si togliesse la parola « permanente », che cozzava con la dizione dell'articolo, inquantochè sembrava si parlasse di una Commissione permanente da nominarsi ogni anno. Il significato della parola « permanente » come prima veniva intesa, ci fu testè, d'altronde, spiegato dal ministro nel senso di analogia alla Commissione esistente.

Ringrazio l'Ufficio centrale e il relatore della dichiarazione che hanno fatto di mantenere il controllo dei due industriali, che è ottimo sotto ogni rapporto.

Ma d'altra parte perchè adatteremmo il criterio di demandare al regolamento la determinazione della durata in carica della Commissione? Non si capisce quale motivo imponga di tacerne nel testo della legge, d'onde la Commissione stessa trae la propria esistenza.

È giusta la ragione addotta dall'onorevole relatore della continuità di azione ed è certo che il Governo, visto il modo come è formata questa Commissione, di elementi tecnici presi nel Ministero, ripugnerà dal cambiarli alla leggiera. Ma vi è anche l'altro elemento dei due industriali. E, senza mettere a dura prova la pazienza del Senato con spiegazioni di detta-

glio, credo che comprenderà il Senato stesso come vi sarebbe da obiettare invece a questa permanenza di due industriali per un periodo forse troppo lungo, quale potrebbe essere destinato alla vita di questa Commissione.

Prego quindi caldamente il ministro e l'Ufficio centrale di voler mantenere la dizione proposta dal Governo stesso antecedentemente, levandovi puramente e semplicemente quell'epiteto di « permanente » che dava qualche sospetto al collega Gadda.

Mi sembra che non sia domandar troppo, ma qualche cosa che tranquillizzi completamente anche la coscienza pubblica in argomento, perchè la nostra discussione verrà naturalmente data alle stampe e si potrà credere quello che non è negli intendimenti dell'onorevole ministro e della Commissione, che si voglia, cioè, riservare al regolamento la facoltà non solo di fissare un termine, ma di modificarlo pure in occasioni che potrebbero anche essere non le più opportune.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale insistono nella loro proposta?

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora poichè il ministro ed Ufficio centrale insistono a che venga approvato l'art. 3 bis con le modificazioni accennate dal relatore, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3 ter.

Le concessioni di seconda classe sono fatte dai prefetti, sentiti gli uffici del Genio civile, le Intendenze di finanza ed i Consigli di prefettura.

I prefetti non possono emanare alcun decreto senza autorizzazione del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti:

- a) di derivazioni dai laghi pubblici;
- b) di derivazioni lungo i tratti dei corsi di acqua che abbiano le arginature o le sponde iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria;
- c) di derivazioni da corsi d'acqua in tutto o in parte navigabili, o da quelli fra i loro confluenti, che hanno azione diretta sulla navigabilità dei corsi e tronchi predetti, semprechè non vi sia obbligo di restituire l'intero volume

dell'acqua derivata a monte dei corsi o tronchi navigabili.

Il Ministero dei lavori pubblici risolve, sulla invocata autorizzazione, unicamente nei riguardi idraulici.

Quando una derivazione di seconda classe interessa il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della provincia, nel cui territorio cade la bocca di presa. Qualora si abbiano opposizioni da parte d'interessati di provincie diverse dalla competente, la decisione della controversia, e la contemporanea determinazione sulla concessione, si fa con decreto del ministro delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Vorrei domandare perchè qui l'appello è fatto al Ministero delle finanze, mentre per tutto il resto è al Ministero dei lavori pubblici.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. La ragione è semplicissima, ed è che le concessioni sono fatte dal ministro delle finanze. Il ministro dei lavori pubblici interviene specialmente nella istruttoria, pel suo *nulla osta*; dopo di che il ministro delle finanze dà le concessioni giusta la legge del 1884 che in questo punto non resta rinnovata.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Ho da proporre una questione di forma. In questo articolo è detto che « il Ministero dei lavori pubblici risolve », e poi si ripete ancora « il Ministero ». Ora si tratta di un atto di Governo; è il ministro che provvede, non quell'ente che si dice il Ministero; quindi propongo che alla parola « Ministero » si sostituisca « ministro ».

Debbo poi aggiungere che non approverei l'altra parola « il Ministero dei lavori pubblici risolve ». Risolve; che cosa? Sarebbe più conveniente dire « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

In questa maniera si usa la parola che effettivamente abbiamo nelle nostre leggi ammi-

nistrative, nel significato ordinario di provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Il senatore Saredo propone dunque si dica « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Accetto la modificazione.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sembrerà pedanteria, lo capisco, ma avrei un'altra modificazione di forma da proporre; in materia di leggi non si è mai chiari abbastanza e precisi. Si dice: « sentite le intendenze di finanza ». Ora l'intendenza di finanza non è un corpo, un consesso; si tratta semplicemente di un funzionario che esercita individualmente attribuzioni determinate: e per la stessa ragione per la quale si è deliberato poc' anzi di dire « ministro » invece di « Ministero », propongo che si dica « sentiti gli intendenti di finanza ».

Anzi, faccio fin d'ora una proposta più generale; ed è, che ogni volta che si dice « Ministero » si dica « ministro », ed ogni volta che si dice « sentite le intendenze di finanza » si sostituisca « sentiti gli intendenti di finanza ».

Intendo insomma, come il Senato comprende, che si faccia riferimento alla personalità del funzionario che, provvedendo, deve rispondere dell'atto, e mettere da parte la parola astratta che accenna alla funzione, ciò che veramente non risponde alla nostra legislazione amministrativa.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Saredo circa « le intendenze di finanza » convengo con lui che si dica « l'intendente di finanza ».

Circa l'altra osservazione di sostituire in via generale la parola « Ministro » alla parola « Ministero » convengo con lui nei casi in cui si tratti di una risoluzione.

E questo è appunto uno di tali casi, la legge adoperando la parola « risolve » alla quale non mi oppongo che si sostituisca l'altra « provvede ». Trattandosi quindi di un provvedimento ed una risoluzione governativa, è il ministro che sotto la sua responsabilità deve prendere

questo provvedimento; ma quando si tratta di istruttorie credo che non sia il caso di dire « il Ministro » e che si debba invece mantenere la parola « Ministero » come ufficio competente, il che non scema nè menoma la responsabilità personale del Ministro.

Quindi, in via generale, in via di massima, convengo con l'onorevole Saredo, che, quando si tratta di prendere delle risoluzioni o dei provvedimenti, si dica « ministro », sia il ministro delle finanze, sia quello dei lavori pubblici; ma, quando si tratta di un provvedimento istruttorio, credo si possa e si debba lasciare la parola « Ministero ».

PRESIDENTE. Per ora, fermiamoci all'articolo che discutiamo; dopo, a seconda dei casi, risolveremo.

Frattanto le proposte che il signor ministro e l'Ufficio centrale accettano, sono queste: che cioè là dove si dice: « le intendenze di finanza », si dica, « gli intendenti di finanza » e poi dove si dice: « il ministero dei lavori pubblici risolve », si dica: « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho un po' di esitazione nel parlare nuovamente, ma penso che nelle leggi le parole hanno un valore giuridico, spesso secondo di conseguenze. Nell'ultimo capoverso di quest'articolo è detto: « Qualora vi abbiano opposizioni da parte degli interessati di provincie diverse della competente ... ». Io non comprendo bene questa frase.

Una provincia competente! che cosa si è voluto dire?

Desidererei fosse chiarita questa locuzione.

Un collega qui vicino proporrebbe di dire: « diversa da quella il cui prefetto sarebbe competente a fare la concessione ».

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Si potrebbe addirittura togliere la parola « competente » e fermarci alla parola « diversa ».

ADAMOLI, relatore. L'Ufficio centrale accetta di togliere la parola « competente ».

PRESIDENTE. Allora si dirà soltanto: « dalle provincie diverse ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3-ter con le modificazioni proposte dal senatore Saredo ed accettate dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3 *quater*. — Compete ai prefetti, in analogia al disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, la facoltà di concedere licenze d'attingere acqua dai tronchi arginati di fiumi e torrenti, col mezzo di pompe mobili o semisfisse, sifoni e congegni analoghi a cavaliere degli argini.

Le dette licenze sono emesse, sentiti gli uffici del Genio civile, previo pagamento anticipato dell'intero canone e della tassa di concessione governativa, con le procedure da stabilirsi dal regolamento.

La quantità perenne dell'acqua d'attingere non deve oltrepassare un modulo; la durata della licenza non deve esser maggiore di un anno; non devono essere per nessun modo intaccati gli argini o le sponde, nè vi si possono fare costruzioni murarie. Le licenze possono essere annualmente rinnovate.

(Approvato).

Art. 4. — Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni dell'estrazione e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica, e stabiliscono l'annuo canone da corrisponderci alle finanze dello Stato.

Quando si tratti di derivazioni, per le quali i concessionari non impieghino direttamente o subito tutta l'acqua o tutta la forza motrice concessa, può l'autorità concedente consentire una graduazione progressiva del detto impiego, fermo però rimanendo il pagamento del canone normale dell'intera concessione. Nei decreti di concessione si devono determinare, a pena di nullità, i singoli periodi di impiego, fissando per ciascun periodo la quantità d'acqua o di forza idrica derivabile.

I relativi disciplinari devono essere firmati dai concessionari entro il termine di tre mesi dal ricevuto invito, sotto pena di decadenza.

L'Amministrazione concedente stabilisce nei disciplinari i termini entro i quali i concessionari debbono adempiere agli speciali obblighi fino al completamento delle opere per la derivazione e per la [trasformazione della forza,

tanto per le concessioni uniche, quanto per quelle graduate. Trascorsi inutilmente questi termini, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la decadenza delle concessioni, oppure la restrizione di esse alla quantità d'acqua o di forza effettivamente derivata. In questo secondo caso sarà proporzionalmente diminuito il canone stabilito per la totale quantità d'acqua concessa. Questi termini non possono prorogarsi, salvo casi ben giustificati di forza maggiore, ma è riservato ai concessionari decaduti il diritto di rinnovare le domande sottoponendosi a nuova istruttoria.

Dovrà pure nei disciplinari essere stabilito che il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far eseguire a sue spese tutte le demolizioni ed i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico, e dell'incolumità dei diritti dei terzi. L'Amministrazione non sarà tenuta ad alcun compenso verso il concessionario cessante, nel caso che essa volesse mantenere le opere costruite nell'alveo del fiume, negli argini o sulle sponde, e di queste opere entrerà immediatamente in possesso, in seguito al decreto di decadenza, revoca o rinuncia.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Pregherei l'Ufficio centrale a voler accogliere due piccole modificazioni, che tendono a mettere la dizione di questo articolo in maggiore relazione col l'articolo primo, come fu modificato nella seduta di ieri.

Nel quarto comma, dove si dice: « fino al completamento delle opere per la derivazione o per la trasformazione della forza » si dovrebbe sostituire: « fino al completamento delle opere per la derivazione e per la trasformazione della forza ».

Più avanti, nello stesso comma, dove il progetto ministeriale dice: « oppure la restrizione di esse alla quantità di acqua o di forza effettivamente utilizzata » l'Ufficio centrale propone di sostituire: « alla quantità d'acqua o di forza effettivamente derivata ».

Ma per mettere in relazione questa dispo-

zione con la dicitura della precedente, mi parrebbe opportuno dire: « alla quantità d'acqua derivata e di forza effettivamente trasformata ».

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. A proposito di questo articolo debbo fare due raccomandazioni al ministro dei lavori pubblici.

La prima è che nel regolamento, rispetto all'obbligo fatto da questo articolo ai concessionari di eseguire i lavori, ecc., si stabilisca, quando accade l'espropriazione, che il termine decorre dal momento in cui il decreto di espropriazione è concesso.

La seconda raccomandazione si riferisce alla cauzione che si presta quando si fa la richiesta per evitare l'aggiotaggio. Non abbiamo creduto farne menzione nella legge, rimandando la questione al regolamento.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto alla prima raccomandazione che mi fa il relatore, ne farò argomento di studio, e dichiaro che ne sarà tenuto conto nel regolamento.

Circa alla seconda, ne sarà indubbiamente tenuto conto nel regolamento, ma potremo farne anche oggetto di qualche aggiunta nell'attuale progetto di legge.

PRESIDENTE. Queste non essendo che raccomandazioni, l'art. 4 rimane come è stato proposto, salvo queste modificazioni.

Alla parola « completamento » si sostituisce l'altra « compimento ».

Poi, quando si parla della quantità di forza derivata, si deve dire: « di quantità di acqua derivata e di forza effettivamente trasformata ».

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'art. 4 con le modificazioni accennate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5. — Le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio, salvo quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi o dei corsi d'acqua si rendessero necessarie nei capitoli delle concessioni, e salvo il caso di cui al successivo art. 23 bis.

Sarà accordata al concessionario una sola proroga di 10 anni oltre il secondo trentennio di esercizio, qualora entro l'ultimo decennio dalla rinnovata concessione, esso ne faccia richiesta, giustificata da spese considerevoli per rinnovamento o ingrandimento del primitivo impianto.

Per i successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono in facoltà dello Stato.

CARLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CARLE. La relazione del senatore Adamoli, a proposito di questo articolo, accenna alla gravità dell'innovazione, che viene ad essere introdotta così dal progetto ministeriale, che da quello dell'Ufficio centrale.

Con esso infatti si inaugura un regime più restrittivo quanto alla durata delle concessioni di derivazione d'acque, in quanto che, mentre le concessioni in base alla legge ora vigente del 10 agosto 1884, erano perpetuamente rinnovabili di trentennio in trentennio, salvo solo il caso di non uso o di abuso per parte del concessionario, col nuovo articolo invece la durata della concessione viene ad essere limitata a soli due trentenni, oltre un margine di tolleranza di altri dieci anni, introdotto dall'Ufficio centrale: oltre quei termini, le ulteriori rinnovazioni diventano facoltative per lo Stato.

Or bene, io comprendo ed ammetto il concetto informatore del nuovo articolo, per quanto riguarda le concessioni di acque per trasporti di forza ad uso di impianti industriali, che diedero soprattutto occasione alla presentazione di questo disegno di legge; ma non so rassegnarmi a questo sistema più restrittivo e ritengo che si vada troppo oltre, quando si viene ad estendere la limitazione della durata delle concessioni anche a quelle derivazioni di acque che non mirano ad impianti industriali, ma si propugnano invece di servirsi dell'acqua per bonifiche o per irrigazione.

Anche l'egregio relatore ha notato la grande differenza che corre fra i due casi: Egli infatti a pagina 20 della relazione scrisse molto opportunamente: « Indubbiamente queste disposizioni di temporaneità diventano gravose quando si tratta di concessioni per irrigazioni e bonifiche, che rimangono lentamente gli iniziatori delle opere e per le quali non valgono ordinariamente i termini di ammortamento nelle

industrie. E non ci dissimuliamo che la soppressione delle condotte d'acque al fine dei sessant'anni possa in parecchi casi diventare disastrosa per i terreni che ne beneficiavano ».

A parer mio, così gravi e giuste considerazioni avrebbero dovuto condurre l'Ufficio centrale a distinguere almeno fra le concessioni di derivazione per impianti industriali e quelle per bonifica ed irrigazione. Certo le condizioni delle une e delle altre sono molto diverse: chi imprende un'industria fa i suoi calcoli per l'ammortamento del capitale, mentre chi ottiene una derivazione per bonifica ed irrigazione intende di provvedere ad un bisogno perpetuo del fondo da bonificarsi o da irrigarsi ed è così naturalmente condotto a provvedersi di una concessione che possa essere perpetuata di trentennio in trentennio. Si aggiunge che questa modificazione nella durata di queste concessioni è tanto più grave per un regime di acque, come il nostro, il quale, come ebbi a dire ieri, considera come *acque pubbliche* non solo quelle dei fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto, che per loro natura certo sono di spettanza più diretta dello Stato, ma anche quelle degli altri fiumi o torrenti, sovra cui meritano maggior considerazione e riguardo i diritti che possono essere acquistati dai privati.

Di più debbo notare a questo riguardo che esiste già sanzionato dalla nostra giurisprudenza il così detto *diritto di insistenza*, che fu introdotto e riconosciuto appunto per consacrare queste prese di derivazione ad uso irrigatorio e per bonifiche. Quindi parmi che con questa innovazione si venga in certo modo a togliere un diritto, che in parte può considerarsi come già riconosciuto da quella dottrina e giurisprudenza, che il presente disegno di legge intende di rispettare soprattutto per quegli usi dell'acqua già preesistenti che hanno origine ben più antica, che non le concessioni di acque per trasformazione e trasporto di forza.

Quindi la mia proposta viene ad essere molto semplice e quasi suggerita dalle considerazioni stesse del relatore.

Per ciò che si tratta delle nuove concessioni per impianti industriali, che mirano al trasporto e alla trasformazione della forza, trattandosi di applicazioni nuove dell'acqua, io ammetto che si possa stabilire questa temporaneità delle concessioni; ma non credo che sia opportuno ed

equo il farlo per ciò che si riferisce alle derivazioni di acque per bonifiche ed irrigazione, per le quali mi parrebbe equo ed opportuno di mantenere lo stato di diritto attualmente in vigore.

Quindi farei la proposta, che all'ultimo alinea dell'articolo 5, alle parole: « pei successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono facoltative per lo Stato », si aggiungano le parole: « eccettuate le derivazioni di acque per causa di irrigazione o di bonifiche ».

PRESIDENTE. Ci sarebbe dunque la perpetuità.

CARLE. Non vorrei dire perpetuità delle concessioni nel senso assoluto della parola, ma piuttosto che esse dovessero essere perpetuamente rinnovabili di trentennio in trentennio a tenore dell'art. 5 della legge attuale del 1884. Vero è che la rinnovazione delle concessioni, in base all'articolo proposto, viene sempre ad essere facoltativa per parte del Governo, e non possiamo certamente credere che il Governo voglia fare un uso troppo rigoroso di tale facoltà da privare un paese delle sue acque irrigatrici o bonificatrici, dopo averglielie lasciate godere per due trentenni.

Siccome però per me il diritto dello Stato sulle acque pubbliche, come ho detto più volte, non è così *assorbente* da escludere affatto l'acquisto privato di tali acque per parte di particolari ed anche di enti collettivi per la massa delle medesime eccedenti le pubbliche necessità, così mi parrebbe giusto che si continuasse a riconoscere questa limitazione al diritto dello Stato su tali acque pubbliche, allorchè si tratta di concessioni che mirano a scopi, che si possono anche ritenere di carattere collettivo e generale e che sono di loro natura perpetui, quali sono appunto le derivazioni a scopo di irrigazione o di bonifica.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Io non mi aspettavo proprio dal senatore Carle questa nuova proposta, dopo il discorso che avevo fatto ieri, in cui avevo voluto che si delineasse precisamente il concetto delle acque pubbliche.

A me pare che le acque pubbliche, anche secondo l'avviso del senatore Carle, non si possano alienare; ora invece il senatore Carle con la sua proposta quasi contraddice all'opinione

espressa ieri, poichè ammette implicita l'alienabilità delle acque pubbliche.

Certo nè il Governo, nè l'amministrazione della cosa pubblica vorrà negare la proroga, dopo i 30, o i 60, o i 90 anni, a chi ha adoperata l'acqua per opere di bonifiche di terreni e di irrigazioni: ma turbare tutto l'ordinamento di questa legge ammettendo come principio che questa concessione diventerà perpetua, mi pare veramente cosa eccessiva tanto più che, come ho detto anche nella relazione, in casi speciali sarà molto facile o al Ministero, o ai deputati o ai senatori presentare un'apposito e speciale disegno di legge.

Quanto ai diritti acquisiti è ovvio che di essi la legge non parli, perchè qui si tratta di concessioni future. Pregherei dunque il senatore Carle a non insistere nel suo emendamento, perchè si introdurrebbe con esso quel sistema di perpetuità che noi non abbiamo ammesso.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prego anch'io il senatore Carle a non insistere nel suo emendamento.

Veramente, come ha osservato il relatore, vi è qualche dissonanza fra quanto l'onor. Carle ieri con tanta competenza sostenne, circa l'inalienabilità dei beni di demanio dello Stato, e quello che vorrebbe stabilire oggi, cioè un diritto di continuità in queste concessioni.

Del resto non è detto che qualsiasi concessione d'acqua debba, dopo due trentenni, essere in ogni caso revocata; resta in facoltà del Governo di rinnovarla, se gravi motivi non vi si oppongono, nei successivi trentenni. Ed io assicuro che il Governo si varrà largamente di tale facoltà, in beneficio della industria e dell'agricoltura, precipi fattori del benessere nazionale.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Io ho sentito con piacere le risposte del relatore e del ministro, ma non potrei veramente ammettere di essere in contraddizione con le teorie che ho svolte ieri davanti al Senato.

Ritengo invece che la mia proposta sia una conseguenza logica e diretta della teoria che ho svolta in base agli insegnamenti dei grandi

maestri in tema di ragione delle acque. Io infatti ho sempre sostenuto e sostengo tuttora, in base a tale dottrina, che, sebbene le acque dei fiumi e torrenti, anche non navigabili ed atti al trasporto, secondo il nostro Codice, appartengano al demanio pubblico nel senso che si è più volte spiegato, ciò però non toglie che, quando trattasi della massa di tali acque che il Romagnosi diceva *ulteriore*, cioè eccedente i bisogni pubblici, esse possano essere anche oggetto di commercio e di acquisto per parte dei privati. Quindi, a mio avviso, non può esservi nulla di ripugnante al diritto dello Stato sulle acque pubbliche, che le concessioni stesse diventino perpetuabili di trentennio in trentennio, soprattutto quando trattasi di concessioni che per loro carattere mirano ad un uso perpetuo, quali sono quelle per irrigazione e per bonifiche.

Colla mia proposta quindi non avrei fatto altro che farmi interprete della giurisprudenza costante, che si formò al riguardo nel nostro paese.

Siccome però non voglio insistere di troppo, per quanto noi siamo in tema di diritto di *insistenza*, così di fronte alle dichiarazioni fatte dal relatore e dal ministro, che vorrebbero quasi vedere nella mia proposta una deroga al concetto, che informa tutto il disegno di legge, il che non è certo nelle mie intenzioni, così non ho difficoltà, anche per deferenza alle loro cortesi istanze, di rinunziare alla mia proposta.

Sono però in debito di prender atto della dichiarazione del relatore, che sono rispettati i diritti acquisiti, e che quindi i diritti, che già furono in qualche modo riconosciuti nelle concessioni già fatte in base alla legge del 1884, non verranno più a cadere sotto il regime più restrittivo di questo articolo circa la durata delle concessioni.

Sarà quindi solo per le nuove derivazioni, che saranno concesse d'ora innanzi, in base appunto a questa speciale prescrizione di legge, che dovrà essere applicata questa nuova disposizione, la quale esclude il concetto della perpetuità della concessione e vi sostituisce quello della temporaneità.

Siccome però le ulteriori rinnovazioni saranno sempre facoltative per lo Stato, così confido che lo Stato andrà a rilento nell'usare

di questo suo rigoroso diritto, soprattutto quando trattasi di concessioni fatte per irrigazione e per bonifiche, e che quindi verrà ad essere raro il caso in cui si debba ricorrere a quel rimedio veramente eccezionale e straordinario a cui si accennò dal relatore, per cui lo Stato e il concessionario dovrebbero ricorrere ad una legge speciale, quando si tratti di stabilire una concessione veramente perpetua (Relaz. p. 20).

PRESIDENTE. Il senatore Carle comprende sicuramente che si riferisce anche a quelli che potrà contemplare il regolamento.

CERRUTI CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Pregherei il ministro e l'Ufficio centrale a voler chiarire con una aggiunta il significato di questo articolo 5.

Vi si ammette la possibilità che il concessionario, il quale ha avuto la facoltà di derivare acqua per un trentennio, possa avere il diritto di derivarla ancora per un successivo trentennio.

Ora conviene eliminare il pericolo che le disposizioni di questo articolo si intendano applicabili anche alle concessioni fatte già prima della legge del 1884, perchè scopo dell'articolo 5 è di regolare le concessioni che si faranno in esequimento della legge che stiamo discutendo, colle cautele e coi corrispettivi in essa stabiliti.

Se non si chiarisse il significato dell'articolo, potrebbe sorgere il dubbio che tutte le concessioni fatte prima d'ora senza le cautele ed a minori corrispettivi di quelli stabiliti nella legge propositasi, si possano voler rinnovate per un successivo periodo di trent'anni.

Non mi sembra che questo sia il concetto né del ministro, né dell'Ufficio centrale. Quindi, sebbene si debba ragionevolmente intendere che tutta la legge abbia effetto soltanto per le concessioni fatte posteriormente ad essa, a rimuovere il dubbio proporrei che si facesse all'articolo 5 quest'aggiunta:

« Le disposizioni di questo articolo sono applicabili soltanto alle concessioni fatte dopo questa legge ».

Ma si dice: Che cosa se ne fa del diritto acquisito?

Il diritto acquisito riguarda le concessioni state già fatte od acquistate perpetuamente.

Non si può parlarne, allorquando si tratti soltanto di concessioni temporanee.

E quelle stesse a cui accennò il senatore Carle ed alle quali è congiunto il diritto d'insistenza sono concessioni che la giurisprudenza ha ritenuto essere state originariamente concesse a perpetuità, col solo diritto di mutare il canone.

Ora la legge non provvede a questi casi ed essa non altera le concessioni alle quali si abbia diritto acquisito, e si comprende.

Ma io intendo far risolvere questo dubbio: chè, trattandosi di concessioni già fatte per un tempo determinato, a compiere il quale manchino, per esempio, 5 o 6 anni, non si possa invocare questo articolo 5 per pretendere che allo scadere del trentennio, debba esserne acconsentita la rinnovazione alle stesse condizioni della concessione già avuta.

Non è possibile che questo sia nell'animo del Ministero; il quale accorda il diritto di domandare la rinnovazione per 30 anni della concessione a farsi, allora soltanto che osservate le cautele stabilite negli articoli precedenti a questo che discutiamo, sia riconosciuto trattarsi di acque che non possano abbisognare al Governo.

Onde occorre togliere il dubbio che concessioni precedenti, fatte senza quel preliminare esame imposto dalla legge, possano e debbano essere rinnovate.

ADAMOLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. Nei successivi articoli 23 e 24, mi pare che sia detto chiaramente, che tutti i diritti saranno rispettati...

CERRUTI CARLO. Non è questa la questione.

ADAMOLI, relatore. Gli articoli 23 e 24 ci sembrano sufficienti a tutelare ogni diritto, e, se occorrerà, potranno essere modificati.

CERRUTI CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Non sono stato compreso.

Gli articoli 23 e 24 dichiarano cosa evidente, che cioè rimangono riservati i diritti quesiti a favore di coloro i quali hanno già le derivazioni acconsentite od acquistate in perpetuo. Ma parmi che si provveda ad un caso affatto opposto, a quello, cioè, in cui lo Stato ha attribuito il diritto di derivare acque temporaneamente.

Queste concessioni fatte anteriormente a quo-

sta legge non sono seguite con quelle cautele che vi sono introdotte, ad impedire che acque le quali possano occorrere allo Stato siano concesse a privati. Appunto perciò, allorché le fatte concessioni scadranno, lo Stato avrà l'interesse ed eserciterà il suo diritto di esaminare se sia opportuno oppur no di rinnovarlo, o se invece si tratti di acque da non lasciarsi più derivare, perchè esse occorrono per uso pubblico.

Or bene l'art. 5, come è concepito, dichiara che « le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma, spirato quel termine, i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio ».

Ma vi si intende di concedere il diritto a chiedere il rinnovamento della concessione allora solamente che si tratti di concessionari ai quali la concessione sia stata fatta in conformità di questa legge, dopo essersi riconosciuto che l'acqua non occorra per scopi pubblici.

Ma giova eliminare il pericolo che potrebbe sorgere per il Governo, se coloro, i quali hanno ottenuto concessioni prima di questa legge, allo scadere del termine della loro concessione invocassero l'art. 5 per volerne avere la rinnovazione per un altro trentennio.

Il pericolo per il Governo potrebbe essere grave. Ecco perchè ad eliminare una difficoltà prego il ministro e l'Ufficio centrale ad acconsentire un'aggiunta che salvi i diritti del Governo e prevenga liti senza danneggiare alcuno.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

SAREDO. Mi duole, lo confesso, di dover dissentire, da un uomo di tanta competenza nella materia come è il collega Cerruti. Il suo concetto, in sostanza, è questo:

Mettiamo che il giorno in cui la legge entra in vigore vi sia uno che ha avuto una concessione per trent'anni. Questi vanno a compiersi sotto l'impero di questa legge. Or bene, osserva il collega Cerruti, venuta la scadenza del termine, il concessionario potrà domandare e ottenere che gli si applichi il beneficio della legge medesima. Ora, è ciò che il senatore Cerruti vuole evitare.

Io invece dichiaro che sono d'avviso assolutamente contrario. Io non credo che sia giusto,

che sia equo turbare una situazione di fatto, un complesso di condizioni, di legittime aspettative, che meritano di essere rispettate. Quegli che ha da trent'anni una concessione, se domanda di sottoporsi alle disposizioni della nuova legge, se si applicano alla concessione le modificazioni che questa introduce, le nuove garanzie che prescrive, la domanda di ottenere il trentennio mi pare degna di giusta considerazione e mi par conforme allo spirito della legge che gli si conceda.

Perchè lo si ha da espellere da una situazione da trent'anni acquisita e turbare uno stato di fatto che ciò solo...

CERRUTI CARLO. Citerò un esempio.

SAREDO. Siamo d'accordo, che non è un diritto acquisito perchè col trentennio termina la concessione. Ma colla proposta del senatore Cerruti avviene questo: che, compiuto il trentennio, il concessionario decade irrimediabilmente dalla sua posizione ed altri può succedergli ottenendo di essere immesso nel godimento di quella concessione che è caduta per lui.

A me pare che questo non sia giusto.

Io propongo quindi che si mantenga l'articolo così come è, perchè nella sua applicazione non darà luogo agli inconvenienti temuti.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. A noi non pare che il pericolo accennato dal senatore Cerruti possa esistere realmente, perchè le disposizioni di questa legge sono evidentemente applicabili alle concessioni che si faranno dopo la sua promulgazione, e non a quelle anteriori.

Del resto, come bene osserva il senatore Cerruti, in base alla legge del 1884, attualmente in vigore, le concessioni trentennali davano diritto alla rinnovazione, non solo per un successivo trentennio, ma indefinitamente.

Quindi, allorché occorresse introdurre una modificazione al disegno di legge, per coordinare le concessioni già esistenti a quelle che si potranno fare in base ad esso, una volta che sia divenuta legge, bisognerebbe piuttosto limitare il diritto di coloro che sono ora già in possesso di qualche concessione, a norma della legge del 1884.

Il concessionario attuale, invero, è in una posizione assai più favorevole di quella, che il

nostro disegno di legge farebbe al concessionario futuro.

CERRUTI CARLO. Io prego il ministro delle finanze ad esaminare questo caso.

Vigente la legge 20 marzo 1865, furono fatte concessioni di acqua a scopo d'irrigazione, per un tempo determinato o per un canone mitissimo. I concessionari non avevano diritto a chiederne la rinnovazione, appunto perchè era stato prefisso un termine alla durata delle concessioni; allo scadere del termine esse cessano.

Ma per l'art. 5 che ora si propone, sarà ancora così per le antiche concessioni temporanee? o coloro, ai quali esse furono fatte, potranno volerle rinnovate per altri trenta anni alle stesse condizioni?

Il Governo ha fatto quelle concessioni per un tempo determinato e ad un prezzo mite, avendo riguardo all'uso, cui l'acqua doveva servire, d'irrigazione, ad esempio, di terreni, che non potevano essere irrigati senza rilevanti spese di adattamenti, di canali, di edifici, le quali sarebbero state ammortizzate durante la concessione; dopo la quale il Governo avrebbe potuto richiedere per l'acqua prezzo maggiore e più corrispondente al valore delle acque.

Se il ministro delle finanze intende che queste concessioni non possano godere, come io penso, di quel vantaggio indicato nell'art. 5, io mi accontenterò; ma domanderei ad un tempo perchè, a risolvere un dubbio, non si voglia fare una aggiunta nella legge, di guisa che, quando vi siano questioni da risolvere, si possa ricavare dalla legge, senza dover argomentare da quanto abbia dichiarato il ministro, chè, in questo caso, può avvenire che i magistrati dicano, come altre volte hanno già detto, che il significato della legge è indipendente dalle dichiarazioni potute farsi da oratori e da ministri; ai quali nulla impediva di render chiaro, con aggiunte alla legge, il concetto che si voleva attribuirle.

Se il ministro pensa quello che si può argomentare dalla seconda parte del suo discorso, io credo che egli vada al di là di quanto è conveniente supporre che la legge che stiamo discutendo, conceda, e il Governo ne avrebbe pregiudizio, quando quelle parole venissero invocate contro di lui, per volere che le concessioni state fatte a tempo determinato prima

del 1884, vengano rinnovate per un altro trentennio.

Domando venia al Senato di aver parlato una terza volta su questo argomento, che mi pare degno di essere chiarito con dichiarazioni precise dall'onor. ministro delle finanze.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Mi permetta l'onor. senatore Cerruti di osservare che qui si tratta di modificare la legge 10 aprile 1884, la quale dispone:

« Le concessioni temporarie si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma, spirato quel termine, il concessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della concessione, per un altro trentennio e così successivamente, salvo quelle modificazioni, che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessario nel capitolato della concessione ».

Ora a me sembra che le condizioni ora proposte, fatte ai concessionari dell'art. 5, siano molto meno larghe di quelle contenute nella legge 10 agosto 1884.

Perciò non credo che sussista il pericolo temuto dal senatore Cerruti, e ciò indipendentemente dal fatto, cui ho già accennato, e cioè che le disposizioni di questa legge possono essere applicate soltanto alle concessioni che si faranno posteriormente alla sua promulgazione e non alle precedenti.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Mi pare, se ho ben compreso adesso l'argomento del senatore Cerruti, che non si tratta delle concessioni fatte dopo la legge del 1884, ma di qualche concessione fatta sotto l'impero della legge del 1865. Dopo il 1884, non si poteva fare una concessione di questo genere dal momento che la legge dopo i 30 anni riconosceva il diritto per la rinnovazione della concessione.

Ciò posto, mi pare che la osservazione del senatore Cerruti meriti per lo meno di essere bene illuminata. Quindi si potrebbe, nel caso, farne un articolo transitorio per quelle concessioni che decadono dopo che questa legge sarà promulgata.

Ora l'Ufficio centrale si riserva di studiar

meglio la cosa, non essendo questa la sede adatta per fare un'aggiunta di questa importanza, e quindi, se l'onor. ministro delle finanze consentirà, studieremo insieme questo caso speciale ed, occorrendo, ne faremo materia di un articolo transitorio.

CERRUTI CARLO. Non insisto nella mia proposta, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. relatore.

PRESIDENTE. Vuol dire che ne ripareremo a suo tempo. Adesso, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 5 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 5 bis. — Le concessioni possono essere sospese per un periodo determinato e prorogabile a favore dello Stato o di terzi concessionari, a condizione che agli utenti originari venga somministrata quantità di energia o di acqua equivalente, nella misura e nell'uso, a quelle sospese o surrogate, rimanendo fermi pei concessionari precedenti e per i nuovi i canoni e tutti gli obblighi contenuti nei decreti d'investitura e nei relativi disciplinari.

La domanda o proposta di sospensione deve essere a cura dell'Autorità cui spetta far luogo alla nuova concessione, notificata legalmente ai primi concessionari almeno un anno prima dell'epoca fissata per l'attuazione dell'opera, per cui la sospensione fu progettata.

Qualunque controversia o contestazione per danni viene deferita ad un collegio arbitrale di tre membri in qualità di amichevoli compositori. Il primo, che ne è il presidente, è designato dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, gli altri due sono nominati rispettivamente dagli interessati.

(Approvato).

Art. 5 ter. — Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto la stessa concessione, è di regola preferita, quando non possano tutte tecnicamente coesistere, quella che offre il canone più elevato.

Se invece si abbia tra esse diversità per quanto concerne l'importanza della derivazione, e dello scopo cui questa è destinata, sarà preferita la domanda che prevede una più vantaggiosa utilizzazione, o la produzione di una maggior quantità di energia; ed il richiedente dovrà corrispondere un canone annuo unitario pari a quello più elevato, offerto con le altre domande.

A pari condizioni verrà prescelta la domanda presentata prima delle altre. Potranno però essere prese in considerazione anche le domande presentate posteriormente, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, quando, in esse, si offra un canone superiore a quello delle domande precedenti.

Entro il detto tempo potrà pure essere inoltrata offerta di aumento nella misura del canone dai presentatori delle domande anteriori.

Quando l'autorità concedente lo reputi opportuno, essa potrà aprire la gara sulla cifra del canone fra i richiedenti da lei prescelti, che presentarono le domande nel tempo utile prescritto dal presente articolo, nei modi da stabilirsi nel regolamento. A queste norme si può derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande presentate entro i termini suddetti, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

In questo caso l'ammontare del canone verrà stabilito di accordo fra l'autorità concedente ed il concessionario preferito, entro i limiti prescritti all'art. 14.

Sui motivi di interesse pubblico deve essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. L'articolo 5-ter testè letto dal presidente e sovra cui è ora aperta la discussione, è certamente uno di quelli cui l'Ufficio centrale ha recato più importanti modificazioni alla formula, quale era stata proposta dal Governo. Per tal modo all'articolo abbastanza semplice del Ministero, secondo cui « fra più domande corredate da documenti prescritti, ed aventi per oggetto tutto od in parte la stessa concessione, era di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possono tutte coesistere », viene ad essere sostituito un articolo abbastanza complesso, che introduce una casistica molto particolareggiata.

Di più al criterio della data della presentazione della domanda, che è un'applicazione dell'adagio antico *potior in tempore, potior in iure*, e che perciò non offende alcuno, viene ad essere sostituito un criterio del tutto diverso che è quello del canone più elevato. Questo criterio è poi seguito in tutte le sue conseguenze ed applicazioni speciali, per modo che nel caso di

più domande presentate contemporaneamente, ed anche in quello di domande diverse concorrenti che conducano ad utilizzazione diversa della forza, e anche in caso di domande che giungano in ritardo, esse vengano ad essere messo in tempo alla condizione di offrire un aumento di canone; da ultimo, quasi ciò non bastasse, se l'autorità concedente lo reputa opportuno, si potrà ancora aprire la gara sulle cifre del canone fra i richiedenti da lei prescelti.

Questo concetto seguito così a filo di logica dall'Ufficio centrale, senza arrestarsi di fronte a qualsiasi conseguenza, mi ha fatto nascere il dubbio che in questa parte l'Ufficio centrale, come ho detto nella discussione generale, fosse sotto l'impressione, a mio avviso, non giusta, che il diritto dello Stato sulle acque pubbliche costituisca come una specie di proprietà patrimoniale, dalla cui concessione o locazione si dovesse soprattutto ricavare il maggior provento possibile per il pubblico tesoro.

Io non disconosco che l'intento dell'Ufficio centrale non dovette essere esclusivamente fiscale, ma si propose piuttosto di obbligare colui che fa acquisto di questa ricchezza per farne una speculazione, a pagare un prezzo di essa che in qualche modo venga a proporzionarsi al valore effettivo della merce ed ai vantaggi che egli potrà ritrarne; ma questo è certo che, riducendo tutto ad una questione di canone più o meno elevato, senza neppur far cenno delle altre garanzie morali, tecniche e finanziarie, lo Stato verrebbe in certo modo ad apparire come un appaltatore dell'acque pubbliche, che studia tutti i mezzi per elevarne il prezzo.

Ciò a parer mio non corrisponde alla natura vera del diritto dello Stato sulle acque pubbliche. Certo nessuno nega che lo Stato possa equamente richiedere un canone, non fosse che in riconoscimento del suo alto potere sulle acque stesse; ma questo canone, come diceva il buon Giovanetti, che può anche essere un importante provento per il tesoro, deve sempre essere richiesto con giudiziosa moderazione. Quindi lo Stato non deve mirare soltanto ad elevare il canone stesso, quanto piuttosto a trarre dalle concessioni quell'uso e quella destinazione, che maggiormente contribuisca all'utilità generale, imponendo ai concessionari quelle clausole, quelle condizioni e quelle obbligazioni, che siano richieste nell'interesse

pubblico ed anche nell'interesse collettivo di una intera regione o di diverse località vicine (*Régime des eaux*, pag. 74). In tal modo, aggiunge il Giovanetti, lo Stato verrà ad essere nel caso di incoraggiare ogni intrapresa utile senza compromettere in alcun modo nè gli usi pubblici, nè gli interessi collettivi, e senza esporre tutta una regione ad essere privata di irrigazione » *selon le bon plaisir du concessionnaire d'un grand canal* » (Ibidem).

Sono queste le ragioni, che inducono a ritenere che lo Stato debba dare la preferenza non già alle concessioni, che possano recare un maggior provento, quanto piuttosto a quelle che contribuiscano maggiormente all'utile generale, e che offrano maggiori garanzie morali, economiche e finanziarie, senza far dipendere le sorti di una regione dalla potenza solo dei capitali e dalla coalizione dei medesimi in un intento di lucro e di speculazione. Senza di ciò il canone potrà forse riuscire più elevato, ma verranno a compromettersi i veri interessi generali e collettivi dello Stato e delle varie regioni da cui esso è costituito. Si aggiunge che il sistema della gara potrebbe nella pratica palesarsi in questo argomento forse più propizio che non in altri a preparare collusioni e delusioni a danno dello Stato, senza che conducesse a quei risultati favorevoli, a quell'aumento di canone, che se ne vorrebbero attendere. Quindi tale sistema dovrebbe in ogni caso essere circondato da ben altre garanzie, che non sono quelle a cui accenna la relazione e il progetto dell'Ufficio centrale, garanzie che mal potrebbero riuscire di fronte alle arti e alle malizie degli interessati.

Queste considerazioni pertanto mi inducono a preferire l'articolo, quale è stato formulato nel progetto ministeriale, sebbene riconosca coll'Ufficio centrale che le nuove applicazioni della forza dell'acqua, per l'importanza che possono avere, possano anche condurre ad un ragionevole aumento di canone; queste considerazioni intanto mi preparano anche la via ad una modesta proposta, sopra cui richiamo l'attenzione del relatore e dell'onorevole ministro.

Nel primo alinea dell'articolo ministeriale sta scritto:

« A questa norma si può derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente

presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico ».

Io accetto senz'altro il concetto informatore di questo alinea, in quanto che non può essere dubbio che l'interesse pubblico, e solo quest'interesse pubblico deve essere il criterio direttivo del Governo, nel dare preferenza alle domande di derivazione, ma ritengo che l'interesse pubblico presenti gradazioni diverse.

Nell'interesse pubblico a parer mio non si deve intendere solo l'interesse generale e comune a tutto lo Stato, ma si deve anche comprendere l'interesse collettivo di quelle regioni e di queste provincie, che hanno ricchezza di acque, e che possono così apparire chiamate dalla stessa natura ad approfittare di quella ricchezza, che la natura ha loro somministrato.

Ciò mi conduce a proporre, che fra le concessioni, a cui può essere colla debita discrezione data la prevalenza, ancorchè la loro domanda sia presentata più tardi, sianvi non solo quelle per cui militino prevalenti motivi di interesse pubblico, ma anche quelle in cui « si tratti della « utilizzazione dell'acqua e della forza a profitto delle popolazioni del luogo in cui l'acqua « e la forza è generata ».

Non occorre che io dica, che con ciò non si vuol certamente negare al Governo la facoltà di autorizzare il trasporto della forza, anche a grandi distanze, dal luogo in cui essa è generata, perchè allora si rinuncerebbe alle grandi conquiste della scienza; ma, se fra le varie domande di utilizzazione della forza, ve ne sarà alcuna, che conduca ad utilizzarla a profitto delle popolazioni del luogo, in cui l'acqua sorge e la forza è prodotta, io credo che l'equità e la giustizia conducano ad avere gli opportuni riguardi a questa domanda e che esse possano in certi casi anche determinare una ragione di preferenza a favore della medesima.

Noi per ventura nostra viviamo in un paese, che è mirabile soprattutto per la varietà dei suoi prodotti, delle sue naturali ricchezze e del suo clima; in un paese che in certe regioni è allietato da un sole splendido e fecondatore, e che in certe altre viene invece ad essere ricco di ghiacciai, di sorgenti e di acque.

Ritengo che cotesta varietà costituisca una specie di ricchezza naturale delle varie regioni

del nostro bel paese, e che quindi anche nell'applicazione delle conquiste della scienza, si debba avere il debito riguardo a queste naturali condizioni, che, non rispettate, desterebbero uno strascico di rancori e di gelosie regionali, le quali non potrebbero certo contribuire alla vita organica ed armonica dello Stato.

Io ritengo quindi che nel caso previsto in questo articolo di domande concorrenti, ai motivi prevalenti di interesse pubblico si debba anche aggiungere il debito riguardo alle concessioni che utilizzano l'acqua e la forza a profitto delle popolazioni del luogo in cui l'acqua e la forza è generata.

Ciò soprattutto per questo motivo che fra l'interesse generale dello Stato e l'interesse dei particolari vi è una quantità di interessi collettivi intermedi, che si vengono pressochè graduando e temperando fra di loro per guisa, che l'interesse pubblico dello Stato viene in certo modo a risultare dal collettivarsi di questi vari interessi intermedi, i quali perciò, debitamente graduandosi, hanno diritto anch'essi ad essere tenuti nel debito conto.

Del resto anche questa modesta mia proposta non è che una conseguenza del concetto generale che mi sono permesso di svolgere ieri davanti a questo consesso, circa il potere dello Stato sulle acque pubbliche, inquantochè lo Stato non è nè il proprietario, nè il sequestratore di tutte le ricchezze naturali del paese, ma deve essere invece il moderatore comune degli interessi particolari, che talvolta possono essere in conflitto e che, temperandosi, danno origine all'interesse pubblico e generale.

Farei quindi due proposte.

La prima consiste nel sostituire alla formola adottata dall'Ufficio centrale per quest'articolo quella proposta nel progetto ministeriale, togliendo così di mezzo questa corsa e questa gara per il canone più elevato, che a mio giudizio, più che all'utile dello Stato condurrebbe alla prevalenza della speculazione aiutata dai grandi capitali.

La seconda poi consiste nel proporre che nel primo alinea dell'articolo, quale è formulato nel disegno ministeriale, alle parole « motivi prevalenti di interesse pubblico », si aggiungano le parole « o si tratti dell'utilizzazione dello acque o della forza a profitto delle popolazioni

del luogo in cui l'acqua o la forza è generata ».

BUTTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Io condivido pienamente le idee manifestate dal senatore Carle in ordine all'importanza dell'articolo che stiamo discutendo.

Non ripeterò le ragioni che il medesimo ha così egregiamente esposte in ordine alla inopportunità di dar la prevalenza quale regola generale all'offerta di un canone maggiore, ed in ordine quindi alla istituzione del sistema della gara.

Dirò soltanto sembrarmi che colla modificazione introdotta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale si ferisca lo stesso vero concetto del diritto dello Stato sopra le acque pubbliche.

Il sistema della gara e della prevalenza da darsi al canone più elevato in certo qual modo verrebbe ad equiparare questo diritto, d'indole così sostanzialmente diversa, alle ragioni di proprietà dello Stato sui beni di carattere meramente patrimoniale; ciò che assolutamente non può essere per tutte le ragioni svolte ieri ed oggi dal senatore Carle.

Solo aggiungerò poche osservazioni sulla seconda parte della sua proposta.

È cosa di fatto, onor. ministro ed onor. relatore, che questo disegno di legge ebbe a destare qualche apprensione, ed anzi io mi permetterò di aggiungere, qualche legittima apprensione, nelle provincie che si trovavano fortunatamente ricche di forze naturali idrauliche, sebbene ancora solo in parte utilizzate. Vedendo esso con quanta facilità si facessero strada alcune domande di concessioni veramente gigantesche per parte di certi speculatori, temettero che per avventura, venendosi a concedere quanto si chiedeva in taluno di tali domande, vi fossero regioni alle quali toccasse il pericolo di essere poi privato addirittura di queste forze naturali che avrebbero permesso anche alle medesime di assorgere a quel progresso industriale, a cui tutti dobbiamo egualmente aspirare nel nostro paese.

Consentitemi di rammentare che alcune assemblee provinciali presero formali deliberazioni in tal senso, incaricando anzi gli uomini politici, che ne facevano parte, di farsi eco delle loro apprensioni presso il Governo. Queste ap-

prensioni, rispondono desse ad un principio di giustizia, consacrato nelle stesse nostre leggi?

Per dirle giuste, basterebbe ricordare che le popolazioni, fra le quali scorrono i fiumi ed i torrenti, sono quelle che si trovano alle prese con essi; come devono subirne i danni, è ragionevole che non vedano fallita la speranza di poter profittare delle fonti di ricchezza, che si trovano insite nelle loro correnti. Le stesse acque, oggi causa di rovina, domani saranno fonti di novella vita, mediante la loro trasformazione in forze motrici per alimento di nuove produzioni e industrie: nulla di più giusto ed equo di questo compenso.

Ma la legge sulle opere pubbliche contiene disposizioni che non possiamo dimenticare. Basti richiamare gli articoli 94, 96 e 98 della legge 20 marzo 1865 modificata dalla legge 10 marzo 1893, relativi alla ripartizione fra i vari enti in ordine alle spese per le opere di difesa contro i fiumi ed i torrenti.

In tali articoli è stabilito che le provincie, i comuni e gli altri interessati debbano concorrere nelle opere di seconda categoria per la metà, in quelle di terza categoria per due terzi, e in quelle dell'ultima categoria per la quasi totalità.

In siffatta condizione di cose, come non dire eziandio ben legittima questa apprensione? Come non ravvisare ragionevole, giustificata e ad un tempo correttissima nella sua forma la seconda parte della mozione del senatore Carle? Essa non vuole che siano confiscate tutte le nuove forze che si andranno generando a favore delle regioni dove siano prodotte: essa riconosce che lo Stato deve avere il potere di fornire gli elementi della vita industriale ed agricola alle provincie che ne difettassero, prendendoli in quelle che, ne sovrabbondassero.

Solamente vuole che, quando si tratti di vagliare varie domande di concessione, si debba tener pure principalmente conto dei bisogni e dei vantaggi delle popolazioni dei luoghi, dove queste forze si andranno creando.

Con tale proposta solo si chiede che, quando non siavi modo di soddisfare egualmente due domande, una delle quali voglia utilizzare le nuove energie nella provincia stessa, mentre l'altra intenda invece di tradurle in altra provincia, che non abbia l'onere di essere in lotta di difesa coi torrenti e coi fiumi, da cui l'acqua

si derivi, abbia il Governo, se non l'assoluto e indeclinabile obbligo, la facoltà di tenere conto di quella specie di prelazione naturale che sorge quale corollario della stessa situazione dei luoghi a favore della prima domanda.

Posta la questione in termini così moderati e conciliativi, non parmi che possa esserle riservata una risposta sfavorevole nè per parte del Governo, nè per parte dell'Ufficio centrale.

Se si applicasse il criterio stabilito dall'Ufficio centrale, si andrebbe incontro a conseguenze gravissime.

BOCCARDO. Chiedo di parlare.

BUTTINI. Nella proposta dell'Ufficio centrale la prima regola è la preferenza per il canone più elevato; succede quella che si abbia da guardare alla maggiore importanza della derivazione, alla più vantaggiosa utilizzazione, alla produzione della maggiore quantità di energia.

Potrebbe dunque verificarsi quest'ipotesi. In una provincia, dove esistono molte modeste iniziative, si presentano varie domande per produrre ed utilizzare nuove forze: vi saranno forse anche 5 o 6 domande, ristrette ciascuna, ad esempio, a 10 cavalli dinamici.

Sono vari gruppi d'interessi seri e reali, i quali fanno, come si dice, il passo conforme alle rispettive forze, rappresentanti in tutto 50 o 60 cavalli.

Ma ecco che uno speculatore, da solo fa la domanda per 50 o 60 cavalli, per portarli in una provincia diversa; e questa domanda, solamente perchè più importante, se si conservano i criteri dell'Ufficio centrale, prenderebbe il passo a tutte le altre perchè ciascuna di soli 10 cavalli da utilizzarsi sul luogo!

Queste sono le considerazioni per le quali è il dovere di raccomandare, per quanto so, al Governo, all'Ufficio centrale ed al Senato, l'accoglimento della mozione del senatore Carlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

BOCCARDO. Anch'io, come i due onorevoli precipinanti, fra le due relazioni, la ministeriale e quella dell'Ufficio centrale, dichiaro che sto per la prima, e ne dirò succintamente le ragioni.

Non ripeterò una osservazione molto arguta, che è stata fatta anche poc' anzi da uno degli oratori che mi hanno precedato, circa il peri-

colo che il sistema delle gare presenta, quello cioè di rendere possibili collusioni allo scopo di non fare. Non ripeterò altre considerazioni del pari importanti che furono fatte contro il concetto, a cui si ispira la redazione dell'Ufficio centrale, cioè il concetto essenzialmente finanziario per non dire esclusivamente fiscale.

Vi ha però un'osservazione sulla quale, se non erro, non si è abbastanza insistito, e sulla quale desidero di richiamare in modo particolare l'attenzione dei ministri e dell'Ufficio centrale; ed è questa: È egli vero che, seguendo il sistema preferito dall'Ufficio centrale, il quale fra varie domande preferisce quella che dà un maggior canone, quella che nelle gare risulta fiscalmente più vantaggiosa, è egli vero, dico, che con questo sistema si venga veramente a favorire il grande, il vero interesse della finanza? Io ne dubito, signori.

Sta in fatto che fra due o più richiedenti concessioni di derivazioni d'acqua, quello che, oggi e per 30 anni offra un canone maggiore, apparisce dare più cospicui lucri allo Stato; ma se noi c'innalziamo a considerazioni alquanto più elevate di finanza, possiamo concepire invece che fra due o più concorrenti quello il quale attualmente, e sia pure per 30 anni, vi darà un canone alquanto minore dell'altro concorrente, torni effettivamente nella grande, nell'alta finanza, più vantaggioso allo Stato.

Vorrei esser chiaro in questo mio modo di concepire la questione e non mi pare difficile il riuscirci. Qual'è l'intento che principalmente si propone il legislatore con questa legge?

O io mi inganno a partito o il grande scopo è questo: L'Italia sin'ora non ha potuto utilizzare, quanto potrebbe e vorrebbe, quella mirabile raccolta di energie idrauliche che essa possiede; e vuole ora usufruirla.

Di fronte ad una spesa enorme di 100 milioni di lire all'anno per comperare all'estero il diamante nero, di fronte a questa colossale spesa, l'Italia desidera emanciparsi e sostituire, approfittando delle grandi scoperte della scienza, al carbone quella forza che essa possiede nelle sue cadute.

Ebbene, se questo è l'intento che il legislatore si propone, quello cioè di una grande emancipazione dell'industria o della potenza di lavoro dell'Italia, con quali mezzi sarà più fa-

cilmente raggiunto? Evidentemente col facilitare quanto più sarà possibile queste concessioni di derivazioni di acque almeno per un certo periodo, almeno per un paio di generazioni. È sommamente utile che si largheggi nelle concessioni di questa natura, sicuri che la finanza dello Stato, a capo di due generazioni, ne avrà tale vantaggio da non potervi mettere a grandissima distanza a fronte il piccolo guadagno che può risultare, tutto d'indole puramente fiscale, da un maggiore del canone attuale.

La grande finanza avrà quindi maggior beneficio quanto più sarà larga, condiscendente in questo primo periodo delle concessioni.

È perciò che, anche considerato dal punto di vista fiscale, a me sembra che la questione debba risolversi nel senso cui fu egregiamente elevato dagli oratori che mi hanno preceduto.

E, poichè ho la parola, siami permesso di aggiungere poche considerazioni sopra la seconda proposta del senatore Carle, appoggiata dal senatore Buttini.

Se ho bene inteso, la proposta suonerebbe così: fra due concorrenti un titolo di preferenza, di prelazione deve essere per quello che si propone di utilizzare le acque oppure l'energia, la forza in quel luogo dove è la presa e dove l'acqua scorre; ed ho udito eccellenti argomenti che suffragano questo concetto. Però, se io non vado errato, anche qui conviene procedere con quel calmo e sereno apprezzamento, che guidava il relatore dell'Ufficio centrale in un'altra questione pocanzi trattata, quando proponeva una specie di sospensione, quando proponeva che alla questione fosse portata ulteriore attenzione e studio dal ministro e dall'Ufficio centrale; perchè anche qui, malgrado le considerazioni che a *prima facie* si presentano favorevoli alla proposta del senatore Carle, possono sorgerne altre, e gravissime, in contrario senso.

Invero sembra equo ed umano il pensiero che fra due concorrenti quello sia preferito che utilizza l'acqua o l'energia *in loco*.

Ma se questa è la parvenza, la *prima facies*, in qualche caso potrebbe nascondere conseguenze assolutamente diverse e, presa in assoluto, dar luogo a grossi pericoli.

Vi sono due concorrenti, quello che fa la richiesta per la forza utilizzabile in altra provincia, e l'altro che la utilizza sul luogo. Dice il

collega Carle: quest'ultimo, a parità di condizioni, deve essere preferito.

Ma che diremo noi, collega Carle, se verrà provato che quell'altro concorrente, il quale utilizzerà le forze a distanza, in altra provincia, effettivamente verrà a recare non solo alla provincia lontana, ma a tutto il paese e per conseguenza alle regioni stesse, ove l'acqua discorre, vantaggi a gran pezza maggiori? È questione questa, o signori, che va studiata e risolta *cauto pede* e sulla quale non sarebbe prudenza lo improvvisare. Io prego l'Ufficio centrale e il ministro di ponderarla bene, per vedere se non sia il caso di introdurre nella proposta del collega Carle, che in fondo è un emendamento, qualche sotto-emendamento che la renda più chiara e meno soggetta ai pericoli che mi pare in essa d'intravedere.

Concludendo, io fra le due redazioni, sono per quella ministeriale che esclude la gara, e che considera la questione finanziaria dal punto di vista, secondo me, più elevato e per conseguenza più utile alla finanza di quello - me lo consenta l'Ufficio centrale - di un vantaggio più prossimo, ma più terra terra, che invece fa considerare il canone maggiore come il titolo principale della concessione.

In secondo luogo, sulla proposta del collega Carle io invoco uno studio più maturo, più cauto e più profondo.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Io aveva chiesto la parola, ma dopo le cose dette dal collega Boccardo non mi resterebbe nulla a dire, perchè le cose dette da lui coincidono perfettamente con quelle che io volevo dire, ed egli le ha esposte con l'autorità speciale che gli compete, e voler aggiungere alle sue le mie parole sarebbe uno spreco di tempo.

Tuttavia accennerò una circostanza che non mi pare aver sentito accennare dal collega Boccardo, e che si risolve in una preghiera che io rivolgerei all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro.

Quando si tratta di aste, bisogna che i concorrenti aspirino tutti ad una cosa identica, si trovino in eguali condizioni, ed altra differenza non presenti l'oggetto messo in gara, se non la valutazione del prezzo.

Ora nelle prese di acqua l'oggetto della gara

non è identico per tutti i concorrenti, e l'acqua acquista valore solo in relazione all'uso a cui può essere applicata.

Onde una vera e propria asta non potrà mai istituirsi.

Sarebbe troppo strano il supporre che tutti abbiano lo stesso progetto per la stessa industria. Ogni progetto si presenta da sé con un avvenire ed una fisionomia propria tutta speciale.

Come volete mettere in concorrenza due progetti diversi?

In questi casi l'asta non è seriamente possibile; bisogna proprio accettare il concetto che è nel progetto ministeriale e che io accetto come il più opportuno.

Determinare, cioè, un canone fisso che sia una ricognizione del diritto inalienabile del demanio pubblico.

L'asta non sarebbe che un mezzo per aprire la strada ai ricattatori.

È in questo genere di affari che si possono verificare i massimi abusi.

Quando si vede che un industriale ha bisogno di aumentare le forze idrauliche del proprio stabilimento e ne rivolge domanda al Governo, se quella domanda dovrà subire un'asta, quando intervenga un'altra offerta, si può essere sicuri che sarà tentato il ricatto da chi minaccerà di contrastare con una maggiore offerta.

È allora che avvengono quei mercati immobiliari e segreti, che frodano l'amministrazione pubblica.

Per cui a me pare che sarebbe un errore ed un pericolo in questi casi il sistema delle aste, e prego l'Ufficio centrale a non insistervi.

Giacché ho la parola, voglio fare una osservazione al collega Carle che ha domandato, anche a nome d'altri, si aggiunga alla legge una disposizione per cui si debba tener conto di un quasi diritto di prevalenza nella concessione di forze idrauliche che avrebbero le popolazioni delle località dove le acque hanno origine.

Io credo che qualunque Ministero dovrà tener molto conto di queste posizioni speciali delle località da cui le acque scaturiscono, perché effettivamente quelle popolazioni possono credere di avere un possesso quasi naturale di quelle acque e quindi un sentimento di giustizia inclinerebbe a favorirle. Però una preghiera o raccomanda-

zione la si può capire. Ma sarebbe assolutamente inopportuno il porre nella legge un diritto di preferenza, perché creerebbe un pericolo gravissimo.

Io prego il Senato di considerare che, se noi diamo a quelle popolazioni che si trovano nelle località montane da cui le acque scaturiscono, un diritto di prevalenza per averne la concessione, noi avremo creato un pretesto per impedire in molti casi ogni concessione di acque, e danneggiato così l'interesse generale del paese.

Credano pure, signori senatori, che sarà impossibile dare una concessione d'acqua, se noi riconosciamo un diritto di assoluta preferenza a favore delle provincie in cui le acque scorrono.

Bisogna in questo riportarsi interamente alla lealtà del Governo, il quale, quando vedrà di poter concedere l'acqua alle industrie locali, senza impedire lo sviluppo degli interessi generali, la concederà.

Ma, quando l'interesse industriale richiederà che la forza idraulica sia trasportata lontano, il Governo non potrà che aderire alla domanda di trasportarla.

Aderire ad una preferenza per le popolazioni montane, sarebbe un impedimento creato alla applicazione razionale della legge.

Noi vogliamo fare una legge che abbia efficacia e quindi non dobbiamo creare degli ostacoli allo sviluppo industriale.

E, sotto questo rapporto, quando vedremo la proposta che sarà concretata dai colleghi proponenti, si potrà trovare accordo, ma sarebbe bene che si limitasse ad una raccomandazione ma non come vincolo, per una precedenza pericolosa.

Prego l'Ufficio centrale di mantenere il suo concetto a questo riguardo, come pure di abbandonare la sua proposta di concedere, per asta, le concessioni delle forze idrauliche.

Fatte queste brevi osservazioni, non voglio, come è mio costume, trattenere più a lungo il Senato e confido nel suo giudizio.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Ringrazio il senatore Boccardo, mio maestro, e il senatore Gadda della benevola deferenza, in cui hanno voluto prendere la mia

proposta, a cui si associò anche il senatore Buttini.

Non parlo più del sistema relativo alla gara per l'aumento del canone, inquantochè su di essa siamo tutti perfettamente d'accordo nel respingerlo e nel preferire l'articolo del progetto ministeriale.

M'importa invece di dichiarare, che, tanto il senatore Boccardo, quanto il senatore Gadda, hanno forse dato all'altra mia modesta proposta, circa l'utilizzazione dell'acqua e della forza nelle località in cui è prodotta, una portata, che non era nella mia intenzione.

Forse mi sarò spiegato male, ma nè io, nè il collega Buttini che si è associato, non abbiamo mai creduto che si debba sempre, e in ogni caso, attribuire un diritto assoluto di preferenza alle concessioni, che profittino alle popolazioni del luogo in cui l'acqua e la forza venga ad essere generata.

Ciò che io ho inteso di dire è soltanto questo: dal momento che l'articolo, quale è preposto, consente e stabilisce che fra le domande presentate, possano talvolta, ancorchè giunte più tardi, preferirsi quelle che hanno per sé dei motivi prevalenti d'interesse pubblico, mi pare opportuno che si vogliano eziandio prendere in benevola considerazione le ragioni di equità e di giustizia che militano per accordare un motivo di preferenza anche alle domande che tendano a utilizzare l'acqua e la forza a beneficio delle popolazioni, tra cui l'acqua e la forza è generata. Questo speciale riguardo a tali domande viene ad essere suggerito e come disposto dalla natura stessa delle cose, la quale impone di tener conto del fatto che le acque, della cui utilizzazione si tratta, sorgendo e precipitando in quelle determinate località, ne costituiscono, come ha ben detto il collega Buttini, una naturale ricchezza e un pericolo ad un tempo.

Quindi non si tratta di riconoscere una preferenza e priorità ad ogni costo; ma, dal momento che in questo progetto di legge, per la sua stessa importanza, come ha ben notato il relatore (Rel. pag. 20) si è voluto accennare a tutte le norme essenziali a cui il progetto stesso si informa, così è naturale il nostro desiderio che in qualche parte della legge si faccia almeno un accenno che possa dare spe-

ranza alle regioni, che hanno per sé la naturalezza delle sorgenti e delle acque, che il Governo avrà anche opportuno riguardo ai loro bisogni ed esigenze, e che esse non correranno il pericolo di essere, malgrado le loro iniziative, soverchiate da uno speculatore; il quale potrebbe togliere loro perfino quelle acque, che sono indispensabili per le irrigazioni e le industrie.

Questa è, fino ad un certo punto, una raccomandazione al Governo, ma è così importante e così equa, che non è un chiedere troppo che essa sia espressamente accennata e riconosciuta in un articolo di legge.

La proposta quindi è così modesta, che io non dubito che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale l'accetteranno e così contribuiranno a togliere certe apprensioni legittime, che, accanto alle molte aspettative, furono anche destinate dalla presentazione di questa legge.

Del resto io accetto di buon animo, a nome anche di quei colleghi, che si associarono a quest'ordine di idee, la proposta veramente assennata e cortese del senatore Boccardo, che, prima di ripigliare la discussione, si addivenga in proposito ad un tentativo di accordo coll'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale circa la formola da adottarsi.

PREZIDENTE. Stante l'ora tarda, e per dar modo all'Ufficio centrale ed al ministro di studiare le modificazioni proposte, rimanderemo a domani la continuazione della discussione.

Nomina di scrutatori.

PREZIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede della votazione fatta nella seduta d'oggi.

Risultano estratti i nomi dei senatori Colonna d'Avella, Todaro e Boncompagni-Ottoboni.

Chiusura di votazione.

PREZIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Prego i signori senatori segretari di voler suggellare le urne.

(Le urne vengono suggellate).

Leggo l'ordine del giorno per domani, alle ore 15:

1. votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:
Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1881, n. 2614, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31 - *Segue*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziate per la stampa il 6 maggio 1900 (ore 11,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche